

COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 13/24/2012

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con tempestivo ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Monza e Brianza e depositato presso questa Commissione, il sig. Ma. Pa., rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Giugliano e dal dr Luca Giugliano, presso il cui studio in Milano Cusanino Via Corridoni 6 ha eletto domicilio, impugna ai fini IRPEF, IRAP e Iva e relative sanzioni ed interessi gli avvisi di accertamento n. T9501B400569/2011 relativo all'anno 2005 e T9501B400490/2011 relativo all'anno 2006 emessi dall'Agenzia delle entrate per omessa presentazione della dichiarazione. Il ricorrente chiede in via principale l'annullamento degli avvisi impugnati o, in subordine, l'annullamento delle sanzioni irrogate e degli interessi moratori.

Con lo stesso ricorso viene chiesta la sospensione cautelare e la discussione in pubblica udienza. Si costituisce l'Agenzia delle Entrate che nelle deduzioni chiede il rigetto del ricorso. Con ordinanza del 12.10.2011 questa Commissione ha accolto l'istanza di sospensione.

Alla odierna pubblica udienza, il Presidente relaziona alla Commissione e successivamente ammette le parti presenti alla discussione.

La Commissione si ritira quindi in camera di consiglio è per deliberare la decisione.

MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE

In merito ai rilievi tributari mossi dall'Ufficio, il contribuente sostiene e prova di aver dato incarico anche per gli anni in esame, così come aveva sempre fatto per l'addietro, alla propria consulente di presentare le dichiarazioni dei redditi e di pagare le relative imposte. Il ricorrente aveva consegnato documentazione e soldi alla stessa, che gli aveva garantito anche per gli anni in esame di avere puntualmente ottemperato a tutti gli adempimenti. Solo a seguito dell'accertamento dell'Ufficio il ricorrente si è reso conto di essere stato ingannato e di conseguenza si è fatto rilasciare una dichiarazione con la quale la consulente riconosce di essere l'unica responsabile dell'accaduto ed ha poi presentato una denuncia querela a carico della signora.

La Commissione ritiene pertanto che se l'annullamento dell'accertamento richiesto dal contribuente non possa essere accolto, perché per gli anni in esame di fatto non è stata presentata alcuna dichiarazione e non sono stati versati gli importi dovuti ai fini IRPEF, IRAP e IVA, possa essere invece accolta la richiesta di annullamento delle sanzioni (non degli interessi moratori) ai sensi dell'art.6/3c. d.lgs. 472/97.

Dato l'esito del ricorso, la Commissione dispone la compensazione delle spese.

P Q M

La Commissione in parziale accoglimento del ricorso dichiara non dovute le sanzioni.

Spese compensate